

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Liquidazione
Contenuto	Azienda USL Toscana centro/ G.E. Capital Finance srl ora Banca IFIS S.p.a./ Fall. Sirio Ecologica Spa. Liquidazione somme su sentenza n. 3142/2021 emessa dal Tribunale di Firenze R.G.8764/2014 - Fascicolo legale n. 1648

Dipartimento	DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE
Direttore Dipartimento	PESCINI LORENZO
Struttura	SOC AFFARI LEGALI E AVVOCATURA
Direttore della Struttura	FEDERIGI PAOLO
Responsabile del procedimento	FRANCIONI BARBARA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
68.923,05	Sopravvenienze passive per beni e servizi	3E020412	2021
42.751,65	Fondo interessi di mora	2B050304	2021
16.208	Cause legali da stornare	3B070309	2021

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Premesso che:

- in data 23/08/2013, la società G.E Capital Finance S.r.l., oggi Banca Ifis S.p.a. notificava all’allora Azienda USL 11 di Empoli, oggi Azienda USL Toscana centro, il decreto ingiuntivo n. 27035/2013 emesso dal Tribunale di Milano, per l’importo complessivo di €.68.923,05, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 e spese del procedimento;

- il predetto decreto ingiuntivo aveva ad oggetto il pagamento di fatture emesse dalla Società Sirio Ecologica S.p.A. nei confronti della ASL 11 Empoli, in forza del contratto di appalto per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti speciali, aggiudicato con provvedimento dirigenziale ESTAV n. 132 del 15/05/2006, e di cui la società G.E Capital Finance S.r.l. risultava cessionaria, in virtù di contratto di factoring stipulato con la Sirio Ecologica spa in data 21.12.2006 e notificato all’Azienda USL 11 di Empoli il 24.01.2007;

- l’allora Azienda USL 11 di Empoli proponeva opposizione al decreto ingiuntivo eccependo, in via preliminare, l’incompetenza per territorio del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Firenze quale foro esclusivo ai sensi dell’art.25 del capitolato di gara sottoscritto della cedente Sirio Ecologica spa;

- il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3480/2014, dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo opposto e la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Firenze, fissando il termine di tre mesi per la riassunzione del relativo giudizio di opposizione;

- con comparsa di riassunzione, notificata in data 23/05/2014, la G.E. Capital Finance s.r.l. riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze con R.G. 8764/2014;

- l’Azienda USL 11 di Empoli si costituiva nel giudizio, chiedendo che il Giudice adito accertasse la titolarità del credito, già oggetto di ingiunzione, stante la pretesa di pagamento avanzata per le medesime fatture da parte di Sirio Ecologica spa, nel frattempo dichiara fallita con sentenza n. 54 del 18/06/2009 del Tribunale di Perugia;

- l’Azienda USL 11 di Empoli chiamava in causa il terzo Fallimento Sirio Ecologica spa, il quale si costituiva in giudizio chiedendo che il Giudice adito dichiarasse l’inefficacia del contratto di factoring del 21.12.2006 e che l’Azienda USL 11 di Empoli fosse condannata al pagamento in suo favore di €.142.724,68, oltre interessi, per fatture emesse in relazione al contratto di smaltimento rifiuti del 15.05.2006;

- in data 07/12/2021 il Tribunale di Firenze ha emesso la sentenza n. 3142/2021, con la quale condannava l’Azienda USL 11 di Empoli, oggi Azienda USL Toscana centro, al pagamento nei confronti di G.E. Capital Finance s.r.l., oggi Banca Ifis Spa, della somma di €. 68.923,05, oltre interessi moratori ex D.lgs 231/2002 dal giorno della domanda al saldo e alla refusione delle spese di lite, in solido con il Fallimento Sirio Ecologica Spa, liquidate in €. 13.000,00 per compensi, €. 660,00 per spese esenti, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e c.p.a. come per Legge, compensando le spese tra le restanti parti del giudizio;

- la sentenza n.3142/2021 del Tribunale di Firenze, notificata in data 15.12.2022, è divenuta definitiva il 14.01.2022;

- in data 23.12.2021 perveniva da parte di Banca Ifis spa, tramite il proprio legale, la richiesta di pagamento delle somme indicate in sentenza per l’importo complessivo di €. 127.882,70, così dettagliato:

- €. 68.923,05 a titolo capitale per le fatture oggetto del contratto di factoring stipulato tra la G.E. Capital Finance srl e la Sirio Ecologica Spa in data 21/12/2006;

- €.42.751,65 a titolo di interessi moratori calcolati dal 23.05.2014, data di riassunzione del giudizio avanti il Tribunale di Firenze, al saldo;

- €. 16.208,00 a titolo di spese di lite, così come liquidate in sentenza, IVA esclusa;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento dell'importo di €. 127.882,70, come sopra dettagliato, in favore della G.E. Capital Finance s.r.l., oggi Banca Ifis Spa, in forza di quanto disposto dalla sentenza n.3142/2021 emessa dal tribunale di Firenze;

Ritenuto, inoltre, di dover procedere a recuperare dal Fallimento Sirio Ecologica spa l'importo delle spese di lite, dovute in forza della solidarietà della condanna stabilita in sentenza, per un importo pari ad €.8.104,00, corrispondente al 50% dell'importo complessivo delle spese liquidate pari ad €.16.208,00;

Dato atto che il costo di €. 127.882,70 derivante dall'adozione del presente atto è attribuito per l'importo di €. 68.923,05 al conto di contabilità generale 3E020412 "Sopravvenienze passive per beni e servizi" per l'importo di €.42.751,65 al conto di contabilità generale 2B050304 "Fondo interessi di mora " per l'importo di €. 16.208,00 al conto di contabilità generale 3B070309 "cause legali da stornare", esercizio anno 2021;

Ritenuto di dichiarare, per motivi di urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.42, comma quarto, della L.R. n. 40 e ss.mm.ii., per non sottoporre l'Azienda ad azione esecutiva;

Dato atto che il Direttore della Struttura SOC Affari legali e avvocatura Avv. Paolo Federigi, nel proporre il presente atto, attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Avv. Barbara Francioni, in servizio c/o la Struttura SOC Affari legali e Avvocatura;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di provvedere al pagamento della somma complessiva di €. 127.882,70, come dettagliata in parte motiva in favore della G.E. Capital Finance s.r.l., oggi Banca Ifis Spa in forza della sentenza n.3142/2021 emessa dal Tribunale di Firenze in data 07/12/2021 e passata in giudicato;

2) di procedere a recuperare dal Fallimento Sirio Ecologica spa l'importo delle spese di lite, dovute in forza della condanna solidale al pagamento delle suddette, stabilita in sentenza, per un importo pari ad €.8.104,00, corrispondente al 50% dell'importo complessivo delle spese liquidate, pari ad €.16.208,00;

3) di imputare il costo complessivo di €. 127.882,70 derivante dall'adozione del presente atto per l'importo di €. 68.923,05 al conto di contabilità generale 3E020412 "Sopravvenienze passive per beni e servizi" per l'importo di €.42.751,65 al conto di contabilità generale 2B050304 "Fondo interessi di mora " per l'importo di €. 16.208,00 al conto di contabilità generale 3B070309 "cause legali da stornare", esercizio anno 2021;

4) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm. ii;

5) di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm. ii per le motivazioni espresse in narrativa;

6) di pubblicare sull'albo on-line ai sensi dell'art.42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE
SOC AFFARI LEGALI E AVVOCATURA
(Avv. Paolo Federigi)